

ORDINANZA CUSTODIA CANI PER L'IGIENE DELLE AREE PUBBLICHE

Il Municipio di Novaggio

- _ considerata la competenza di adottare misure per la tutela dell'ordine pubblico, della pubblica salute e dell'igiene, come agli art. 107 LOC del 10.03.1987, 23 e 24 del Regolamento di applicazione (RELOC), art. 33 (b) del Regolamento comunale,
- _ constatate le continue lordure arrecate alle aree pubbliche, piazze, giardini, marciapiedi, ecc. da escrementi di cani,
- _ considerato che tali escrementi possono contenere agenti patogeni che si trasmettono in varie circostanze anche all'uomo e la necessità di preservare l'igiene e il decoro pubblici,

ordina:

Art. 1 Regola generale

I cani di qualsiasi razza ed età devono essere costantemente custoditi. L'accompagnamento di cani su area pubblica e su area privata aperta al pubblico è permesso unicamente tramite custodia al guinzaglio.

Art. 2 Identificazione

Tutti i cani devono essere identificati tramite microchip da un veterinario autorizzato a praticare in Svizzera. I cuccioli devono essere identificati entro tre mesi dalla nascita. I proprietari sono tenuti a notificare alla banca dati ANIS i cambiamenti di indirizzo, la vendita o la morte del cane.

Art. 3 Fuga

La fuga di cani dal domicilio dal luogo ove gli stessi sono custoditi deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia.

Art. 4 Cani incustoditi

I cani non custoditi sono catturati e presi in consegna da un canile. La riconsegna avviene dietro versamento delle spese di mantenimento. Resta riservato l'art 9.

Art. 5 Aree vietate

È severamente vietato l'accesso agli spazi pubblici riservati allo svago, al gioco per bambini, ai parchi pubblici ed alle aree provviste del divieto di accesso per cani anche se l'animale è al guinzaglio e accompagnato.

Art. 6 Aree di sfogo

Per concedere la possibilità di momenti di sfogo all'animale, i possessori sono invitati a recarsi in zone periferiche o di aperta campagna. Anche in questo caso i cani devono essere adeguatamente sorvegliati e tenuti al guinzaglio in presenza di altre persone o animali.

Art. 7 Raccolta degli escrementi

Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente gli escrementi lasciati dal suo animale su suolo pubblico e a depositarli nei cestini di raccolta rifiuti. A tale scopo egli deve essere in possesso del materiale necessario (sacchetti di plastica, paletta, ecc.).

Laddove disponibili si potrà far uso dei sacchetti e dei contenitori appositamente installati dal Comune; ciò non dispensa l'accompagnatore di essere in possesso del materiale indicato al precedente capoverso.

Art. 8 Quietè pubblica

Nel rispetto della quiete pubblica, i possessori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure per evitare continui abbaiamenti e latrati, di notte e di giorno, che possono creare situazioni di disagio e reclami del vicinato.

Art. 9 Sanzioni

Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con la multa fino a Fr. 1'000.-.

L'importo minimo della multa per le infrazioni all'art. 7 è di Fr. 50.--.

È applicabile la procedura prevista agli art. 145 e segg. LOC.

Art. 10 Vigilanza

Il Municipio o persone delegate da tale scopo, sono incaricati di operare la necessaria vigilanza per il rispetto del presente ordine.

Art. 11 Abrogazioni e entrata in vigore

Essa entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Adottata con risoluzione municipale n. 2918 del 28 febbraio 2005

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 2 marzo 2005 al 17 marzo 2005

Municipio di Novaggio

il sindaco

il segretario

Felice Campana

Franco Rodigari